

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale	autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 01/R.C.

Udine, 19 settembre 2016

TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL

Al Comune di GEMONA DEL FRIULI

Al Comune di MANZANO

Al Comune di MONTENARS

Al Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE

Ai promotori dell'iniziativa popolare
per la fusione dei Comuni di MANZANO e
SAN GIOVANNI AL NATISONE

e, p.c.

Alla Prefettura - U.T.G. di Udine

Al Ministero dell'interno – Direzione centrale
dei Servizi elettorali

oggetto: referendum regionali consultivi del 6 novembre 2016. Principale normativa applicabile. Regime delle spese e dei rimborsi.

Con riferimento ai due referendum regionali consultivi del 6 novembre 2016, che riguarderanno i quattro Comuni della Regione in indirizzo, con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni sulla principale normativa applicabile e sul regime delle spese.

Si ricorda che le pubblicazioni e le circolari concernenti la consultazioni in oggetto sono pubblicate anche sul Portale delle autonomie locali della Regione, all'indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/Referendumfusioneiautunno2016/>

1. PRINCIPALI NORME APPLICABILI AI REFERENDUM CONSULTIVI

Si premette che la principale normativa applicabile ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali è rinvenibile:

- nella legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (*Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali*);
- nella legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (*Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico*);
- nella legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (*Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare*);
- per quanto non previsto dalle predette leggi e in quanto compatibile, nella legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2007, le **operazioni di votazione** si svolgeranno nel giorno di domenica 6 novembre 2016 - **dalle ore 7.00 alle ore 23.00**.

Come previsto inoltre dall'articolo 3 della legge regionale 18/2007, le operazioni che la vigente normativa affida agli uffici elettorali sovraordinati agli uffici di sezione sono effettuate dall'**Adunanza dei presidenti**; in particolare, a questa è affidato il **compito di provvedere alla proclamazione del risultato del referendum**.

L'Adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi dei Comuni interessati al referendum e si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del Comune con il maggior numero di abitanti (ovvero Gemona del Friuli e Manzano), non appena ultimate le operazioni di scrutinio e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello della votazione.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2007, i **rappresentanti dei gruppi consiliari** (come avviene per i rappresentanti di lista in occasione delle elezioni) sono ammessi ad assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio nel rispettivo Comune, nonché alle operazioni dell'Adunanza dei presidenti.

I rappresentanti dei gruppi consiliari (un rappresentante effettivo ed uno supplente che interviene in caso di assenza o impedimento dell'effettivo) sono designati dai rispettivi capigruppo presenti in Consiglio comunale, con apposito atto sottoscritto ed autenticato ai sensi degli articoli 1 e 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Gli atti di designazione – che consentono di partecipare anche ai lavori dell'Adunanza dei presidenti – sono presentati al Segretario comunale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ovvero **venerdì 4 novembre 2016**; decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici di sezione per il referendum il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa entro l'inizio della votazione.

2. REGIME DELLE SPESE E DEI RIMBORSI – LAVORO STRAORDINARIO

L'articolo 18 della legge regionale 18/2007 dispone, in via generale, che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo siano a carico dell'Amministrazione regionale.

Nel dettaglio si chiarisce che:

- gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli uffici di sezione e dell'Adunanza dei presidenti sono anticipati dai Comuni e successivamente rimborsati dal Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale;
- per tutte le altre spese anticipate dai Comuni interessati al referendum, la Regione eroga, un'assegnazione forfetaria posticipata, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b) della legge regionale 18/2007, pari a 1,00 euro per ciascun elettore e:
 - a) 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
 - b) 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;
 - c) 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni.

Per effetto, quindi, delle richiamate disposizioni, **tutte le spese sostenute dai Comuni** (comprese le spese relative al pagamento delle ore di lavoro straordinario del personale comunale impegnato nelle incombenze referendarie, all'eventuale acquisto di materiali, alle spese postali, ecc.) **troveranno copertura con l'assegnazione forfetaria** suddetta, ad **eccezione delle spese per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione** e l'Adunanza dei presidenti, che seguiranno il regime indicato al primo punto.

Il numero degli elettori e il numero delle sezioni elettorali cui fare riferimento ai fini del rimborso forfetario, sono rispettivamente: quello riferito al "blocco delle liste", disponibile

15 giorni prima della consultazione, e quello delle sezioni elettorali ordinarie dei Comuni, previste dal Titolo III del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario, si ricorda che l'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), così come modificato dall'articolo 1, c. 400, lettera d), n. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che in occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, il personale dei Comuni addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, a prescindere dalla qualifica rivestita e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, **per il periodo intercorrente dal cinquantesimo giorno antecedente la data del referendum, ossia dal 12 settembre 2016, al quinto giorno successivo al giorno della consultazione, ossia all'11 novembre 2016.**

Si ritiene di ribadire che le spese per le prestazioni di lavoro straordinario anticipate dai Comuni non vanno rendicontate, rientrando nel rimborso forfetario che verrà erogato dall'Amministrazione regionale.

3. COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE E AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI

L'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18/2007 prevede che al presidente, ai componenti e al segretario degli uffici di sezione per il referendum spettino i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. L'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 70/1980, a sua volta prevede che gli onorari spettanti ai componenti degli uffici di sezione, in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, siano attualmente determinati rispettivamente in:

- € 120,00, quale onorario fisso forfetario, per il presidente;
- € 96,00, quale onorario fisso forfetario, per ciascuno degli scrutatori e per il segretario.

Il costo complessivo di un singolo Ufficio di sezione, che è composto (ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22/1988) da un presidente, tre scrutatori ed un segretario, ammonta pertanto a complessivi euro:

$$120,00 + 384,00 (96,00 \times 4) = \mathbf{504,00.}$$

Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "seggi volanti" (ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22).

Il costo complessivo di un singolo Ufficio di sezione nella cui circoscrizione esiste un seggio volante, ammonta pertanto a complessivi euro:

$$120,00 + 480,00 (96,00 \times 5) = \mathbf{600,00.}$$

Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "seggi speciali" (ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto) deve essere istituito un apposito seggio speciale per raccogliere il voto degli elettori degenti in tali strutture.

L'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 70/1980, stabilisce che gli onorari spettanti ai componenti dei seggi speciali, in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, siano determinati rispettivamente in:

- € 72,00, quale onorario fisso forfetario, per il presidente del seggio speciale;
- € 49,00, quale onorario fisso forfetario, per ciascuno degli scrutatori del seggio speciale.

Il costo complessivo di un singolo Seggio speciale, che è composto da un presidente e da due scrutatori, ammonta pertanto a complessivi euro:

$$72,00 + 98,00 (49,00 \times 2) = \mathbf{170,00}.$$

L'articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/2007 prevede che al presidente, ai componenti e al segretario dell'Adunanza dei presidenti spettino gli onorari previsti per l'Adunanza dei presidenti di seggio dall'articolo 2, comma 1, della legge 70/1980. Quest'ultimo prevede che ai componenti, ivi incluso il presidente, e al segretario dell'Adunanza dei presidenti è corrisposto un onorario giornaliero di **€ 41,32** a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori. In proposito si ritiene di precisare che, poiché il compenso è dovuto per le funzioni espletate, lo stesso dovrà essere corrisposto anche nel caso in cui le operazioni si svolgano nella giornata di domenica 6 novembre 2016, al termine delle operazioni di scrutinio.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 *"gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali"*.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Il rimborso forfetario verrà erogato automaticamente dal Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale dopo lo svolgimento della consultazione, senza necessità di presentazione di una richiesta da parte dei Comuni.

Diversamente, al fine di ottenere il rimborso degli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici di sezione per il referendum e dei componenti l'Adunanza dei presidenti, le Amministrazioni comunali, ultimati i pagamenti ed entro tre mesi dalla data della votazione, dovranno **trasmettere via P.E.C.** (autonomielocali@certregione.fvg.it) alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale, **una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo della spesa anticipata**, così come previsto dall'articolo 63, comma 3, della legge regionale 28/2007.

Resta inteso che la documentazione comprovante la spesa sostenuta, pur non essendo da inviare, è da conservare da parte dei Comuni in quanto l'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della stessa in originale.

Si sottolinea infine che il termine fissato per la presentazione della dichiarazione suddetta è meramente ordinatorio ed è posto nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni comunali ad ottenere un sollecito e rapido rimborso.

Con successive circolari si forniranno indicazioni relative ad altri aspetti del procedimento referendario, tra cui la disciplina della propaganda elettorale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)